

PREMESSO ALTRESI' CHE

Il diritto all'iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo pieno e non degradabile a interesse legittimo.

L'iscrizione anagrafica non può essere denegata e, se già fatto e veritiero, l'atto di nascita non può essere annullato. Il provvedimento di cui sopra è pertanto nullo per il suo stesso contenuto dispositivo.

La motivazione è palesemente illegittima. L'Ufficiale di Stato Civile, proprio in quanto dichiara e riconosce che *"il nome e il cognome della neonata e dei genitori sono iscritti nell'atto con il carattere maiuscolo (finzione giuridica) anziché con la sola iniziale maiuscola"* doveva modificare, correggere o rifare l'atto di nascita, onde far risultare inequivocabilmente che esso si riferisce alla persona biologica, non annullarlo.

I sottoscritti genitori sono pertanto costretti a richiedere, con separato ricorso, un provvedimento urgente che ordini al Comune in questione l'iscrizione anagrafica della figlia [REDACTED] onde assicurarle i servizi pubblici cui ha diritto, a tutela soprattutto della sua salute,

In particolare, essi richiedono che l'iscrizione anagrafica avvenga con modalità e in termini idonei a tutelare e rispettare i diritti naturali inalienabili (human rights) della piccola.

Segnatamente, in quel ricorso chiedono che ella sia iscritta col nome e cognome aventi le iniziali, e le sole iniziali, maiuscole, come persona fisica naturale (essere umano vivente), escludendo che l'iscrizione richiesta e che verrà eseguita possa comportare o permettere l'iscrizione anagrafica di una persona giuridica o di una persona fittizia avente nome [REDACTED], ovvero l'iscrizione della bimba in un modo diverso da quello qui richiesto, segnatamente come persona giuridica o finzione giuridica, identificata mediante la pratica di scrivere nome e cognome interamente in lettere maiuscole.

Non esiste per contro alcuna norma di legge che imponga o autorizzi gli uffici anagrafici a scrivere il nome e cognome tutti in maiuscolo. Per contro, la legge (CC art. 6 e 7) tutela il diritto al prenome e al cognome. Siccome per regola grammaticale il prenome e il cognome si scrivono con l'iniziale maiuscola e il resto minuscolo, la tutela di legge data dal Codice Civile fonda il diritto soggettivo a che il proprio prenome e cognome siano scritti secondo la regola grammaticale.

Da numerosissime fonti nel web i genitori oggi ricorrenti hanno difatti individuato evidenze che viga, in Italia e in altri paesi, la prassi di iscrivere anagraficamente persone giuridiche o fittizie in luogo di quelle naturali e viventi. All'applicazione di tali prassi alla loro figlia, nonché all'emissione di qualsiasi titolo finanziario o di credito collegato alla nascita e all'esistenza della medesima (collateralizzazione finanziaria delle persone), nonché all'addossamento alla medesima di ogni

debito/obbligazione/dovere pubblico o privato, da parte di chicchessia, essi in ogni caso negano il consenso.

Fanno presente che recentemente un'altra coppia di genitori ha ottenuto, in via amministrativa, l'iscrizione anagrafica della propria figlia, [REDACTED], da parte del Comune di [REDACTED], esattamente nei termini qui richiesti, come divulgato dalla stampa.

CONSIDERATO

- che è intenzione dei deducenti, se necessario, agire per ottenere in via di urgenza l'iscrizione anagrafica, e altresì partecipare al presente procedimento di VG, esercitando i diritti loro riconosciuti dalla CEDU, dalla Costituzione, dalle altre norme di legge;

CHIEDONO

Ordinare alla Cancelleria il rilascio di copia degli atti e documenti del fascicolo; autorizzare e disporre l'iscrizione anagrafica della minore con le iniziali maiuscole e il resto minuscolo e, in ogni caso, con idonee garanzie a tutela del nome e dell'immunità della minore da ogni possibile pregiudizievole conseguenza come sopra prospettato;

disporre udienza per il contraddittorio e la difesa;

non procedere a nomina di curatore speciale o altro provvedimento sostitutivo o limitativo della potestà dei genitori, in considerazione anche del fatto che i genitori vogliono che avvenga l'iscrizione anagrafica della figlia e che, in mancanza di collaborazione da parte del Comune, si stanno attivando in via giudiziaria per ottenere l'iscrizione anagrafica della figlia.

Vittoria nelle spese e competenze di giudizio.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria:

- 1) Attestato di nascita
- 2) Provvedimento 20.03.14 del Comune di [REDACTED]
- 3) Certificato di nascita di [REDACTED]
- 4) Ricorso ex art. 700 epc.

Milano, 26.05.14

Avv. [REDACTED]

PROCURA AD LITEM Conferiamo mandato e procura al presente atto all'avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED], autorizzandolo a detenere, elaborare e comunicare anche per via informatica ogni dato sensibile.

[REDACTED]
Sono autentici [REDACTED]



Il Tribunale Civile e Penale di [redacted]
SEZIONE IX CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori

dott. Paola [redacted] Presidente
dott. Francesca Maria [redacted] Giudice Relatore
dott. Maria Rita [redacted] Giudice

visto il ricorso in atti presentato dal Pubblico Ministero in data 2.5.2014-8.5.14;

sentita la relazione del giudice relatore;

esaminata la documentazione in atti ed, in particolare, l'attestazione di nascita dell' Azienda Ospedaliera [redacted] - Ospedale [redacted];

visto l'art. 100 del D.P.R 3.11.2000 n. 396;

ritenuto che la mancanza del certificato originale di nascita risulta giustificata dalla difficoltà dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di [redacted] di formare l'atto con le modalità richieste dai genitori della neonata, in quanto l'Ufficiale di Stato Civile non ha discrezionalità di apportare diciture che non siano previste dalla normativa vigente in materia;

tenuto conto degli artt. 29 e 30 del D.P.R. 3.11.2000 n. 396;

ritenuto pertanto che il ricorso è fondato e va accolto, dovendosi procedere alla formazione dell'atto di nascita della minore indicata dal Pubblico Ministero ricorrente;

P.Q.M.

ORDINA

all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di [redacted] di formare l'atto di nascita di

[redacted] (nome) [redacted] (cognome)
n. a [redacted] (Italia) il g. 9.03.2014

paternità [redacted], nato a [redacted] il [redacted];

maternità: [redacted], nata a [redacted] il [redacted];

ORDINA

altresi la trascrizione di questo decreto nei registri in corso e l'annotazione di esso in margine agli atti.

Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Così deciso in [redacted] il g. 4.6.14

Il Giudice relatore

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
oggi, 12 GIU. 2014

Il CANCELLIERE
dr. David [redacted]

Visto il P.M. [redacted] 16 GIU. 2014

Il Procuratore della Repubblica
(dr. Armenio Spataro - SOST.)